

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO MUNICIPALE DEI TRASPORTI FUNEBRI**

**DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 37 DEL 03.03.2000**

## **ARTICOLO 1**

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio trasporti funebri a mezzo di carri funebri a trazione meccanica, nell'ambito del territorio del Comune di Gragnano, in regime di privativa, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 15.10.1925 N. 2578 e quanto disposto dall'art. 3 del nuovo regolamento Comunale dei trasporti funebri.

La concessionaria ha rapporti amministrativi di servizio solo con il Comune.

I privati richiedono le prestazioni direttamente presso l'ufficio della ditta concessionaria secondo le tariffe stabilite.

Il servizio si svolge in conformità delle norme del presente capitolato e del nuovo regolamento Comunale dei servizi trasporti funebri a cui fa riferimento.

## **ARTICOLO 2**

L'esecuzione del servizio sarà attribuita previo esame economico delle offerte applicando l'art. 89 lettera b del R.D. 23.5.1924 n. 827.

L'esame economico verterà sul canone annuo che il concessionario offrirà al Comune per l'esclusiva del servizio a partire da un importo a base d'asta di £. 8.000.000 (ottomilioni).

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, ritenuta valida.

Le richieste di invito a gara non vincolano l'Amministrazione.

## **ARTICOLO 3**

I concorrenti per essere ammessi a partecipare alla gara dovranno possedere i seguenti requisiti:

- 1) Aver svolto, per almeno 5 (cinque) anni, il servizio di trasporto funebre in uno dei Comuni d'Italia in regime di privativa ai sensi dell'art. 1 R.D. 15.10.1925, n. 2587;
- 2) Essere proprietari dei carri funebri e delle relative attrezzature, occorrenti per svolgere il servizio trasporti funebri nel Comune, di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990;
- 3) Avere la disponibilità (uso o possesso) dell'autorimessa, di cui all'art. 21 del predetto D.P.R., delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e disinfezione dei carri.

L'aggiudicazione della gara è subordinata alle verifiche previste dal 2° comma dell'art. 20 e dal 3° comma dell'art. 21 del D.P.R. 285/1990.

Nel caso in cui, per motivi non precisati, l'aggiudicatario rinuncerà alla esecuzione del servizio, il deposito cauzionale, previsto dal successivo art. 22, sarà definitivamente incamerato dal Comune ed il servizio verrà affidato al partecipante che segue immediatamente nella graduatoria di gara.

Insieme alla domanda di ammissione alla gara i concorrenti dovranno allegare:

- 1) Attestato, rilasciato da un'Amministrazione Comunale, utile a comprovare il requisito di cui al punto 1) del precedente comma 1°;
- 2) N. 2 foto per ciascun carro funebre e auto portafiori, dettagliando le caratteristiche di cui al successivo n. 9 ed indicando il tipo di macchina (benzina o diesel), la casa costruttrice, la data di prima immatricolazione, numero di targa e generalità del proprietario;

- 3) Copia del titolo di possesso o di uso ( o dichiarazione sostitutiva) comprovante la disponibilità nel territorio comunale dell'autorimessa, fornita dei requisiti di cui all'art. 21 del D.P.R. 285/1990;
- 4) Offerta con l'indicazione del canone annuo di cui al precedente art. 2.

#### **ARTICOLO 4**

Salvo le eccezioni di cui all'art. 13 del nuovo regolamento comunale per il servizio trasporti funebri, i trasporti di salme nel territorio comunale sono svolti esclusivamente con i mezzi forniti dalla ditta concessionaria.

#### **ARTICOLO 5**

La concessione ha la durata di nove anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto.

Per la scadenza non è previsto alcun preavviso o notifica.

Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza della concessione, la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva, la concessionaria uscente è tenuta a continuare il servizio alle stesse condizioni della concessione cessata e fino a quando la procedura, di cui sopra, diverrà esecutiva.

#### **ARTICOLO 6**

Il servizio dei trasporti funebri e sua consistenza dovrà essere effettuato in conformità di quanto disposto dal nuovo regolamento comunale servizio trasporti funebri, eseguendo le onoranze funebri e le eventuali cerimonie religiose senza distinzioni di culto.

I percorsi e le proposte da effettuarsi dalla ditta dei trasporti funebri risultano chiaramente indicati nel nuovo regolamento comunale dei trasporti funebri.

In ogni caso il trasporto deve essere completo dal luogo di prelievo della salma alla sepoltura e deve essere eseguito con la stessa classe di vettura.

Eventuali variazioni sono da concordarsi con la ditta appaltatrice.

#### **ARTICOLO 7**

I trasporti di resti mortali per esumazione ordinaria non sono né oggetto di privativa, né oggetto di gestione appaltata.

#### **ARTICOLO 8**

Le tariffe comprendono la fornitura del servizio così come disciplinato dal regolamento comunale per i trasporti funebri ed in particolare dagli articoli 8, 9, 28, 35 e 36 dello stesso.

La tariffa potrà subire modifiche con cadenza annuale solo in seguito alla variazione degli indici ISTAT riferiti al costo della manodopera ed al costo del carburante, detratta l'alea contrattuale del 10%; a tal proposito la ditta appaltatrice del servizio rivolgerà apposita istanza al Comune che, verificate le condizioni, determinerà le nuove tariffe con delibera di G.M..

Analoga revisione subirà il canone annuo dovuto dal concessionario al Comune.

#### **ARTICOLO 9**

Il concessionario deve possedere per effettuare il servizio funebre, due carri a trazione meccanica, due auto portafiori.

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. competente, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità di cui al precedente comma, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Le caratteristiche dei carri funebri, per struttura e decorazione e le relative tariffe da applicare, a seconda delle categorie di appartenenza, dovranno essere le seguenti:

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| A) Autofurgone basso semplice | CLASSE 2 <sup>^</sup> £. 300.000 |
| B) Autofurgone basso di lusso | CLASSE 1 <sup>^</sup> £. 500.000 |

Il servizio base di cui all'art. 10 del Regolamento Comunale Trasporti Funebri che comprende:

- Trasporto con autofunebre di classe 2<sup>^</sup>;
- Bara di tipo base regolamentare (vedi allegato);
- Avvisi di lutto (manifesti murali);

avrà un costo complessivo di £. 900.000 (novecentomila).

Le tariffe massime relative a prestazioni non previste nel presente capitolato devono essere approvate dall'Amministrazione Comunale in relazione alla loro congruità e devono essere esposte ben visibili, unitamente alle tariffe oggetto del capitolato, nei locali del concessionario e depositate presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

## **ARTICOLO 10**

I rapporti amministrativi e di servizio tra la ditta concessionaria ed il Comune si svolgono attraverso i relativi uffici competenti.

Come detto all'art. 1 i rapporti del pubblico si svolgono direttamente con la concessionaria alla quale è demandato il compito di ricevere presso i suoi uffici le richieste di trasporti con le relative modalità.

Il pagamento dei corrispettivi stabiliti saranno dagli interessati direttamente effettuati presso l'ufficio della ditta assuntrice del servizio.

La ditta assuntrice rilascerà la ricevuta agli interessati, compilandola in ogni sua parte, trascrivendovi il nome e cognome del defunto, la data del defunto, la data del decesso, la residenza nonché il nome e il cognome del familiare che richiede il servizio, la di lui residenza, l'ammontare dei diritti riscossi, la distinzione delle voci tariffarie ed in calce la firma del titolare o del responsabile della ditta concessionaria.

Detti bollettari, la cui stampa è a carico dell'assuntore del servizio, devono essere disposti in duplice copia:

- La prima copia viene consegnata al richiedente del servizio;
- La seconda resta alla concessionaria.

## **ARTICOLO 11**

Per ogni servizio, prima dell'uscita dai locali di deposito, la ditta deve accertare che il personale, i veicoli ed ogni altro accessorio, siano tutti in stato decoroso ed in condizioni da lasciar presumere che non possano accadere incidenti e ritardi nel corso del servizio.

Almeno dieci minuti prima dell'ora del funerale indicata sulla bolletta, il carro funebre deve trovarsi al luogo di partenza del funerale.

I conducenti, durante lo svolgimento del servizio, non devono ammettere sul veicolo alcuna persona e non devono scendere dallo stesso.

Tanto nel tragitto del locale di deposito al luogo del funerale, quanto nel ritorno, compiuta la funzione, i veicoli devono percorrere le vie meno frequentate e l'itinerario prestabilito, procedendo a velocità normale ed osservando in ogni modo e caso le norme sulla viabilità.

Durante l'accompagnamento il personale della ditta deve attenersi agli ordini che venissero impartiti dal Comune per la direzione del funerale.

Non è permesso in caso di pioggia o neve togliere gli accessori di ornamento dagli automezzi o di apportare altre modifiche.

## **ARTICOLO 12**

Il personale addetto ai veicoli deve essere di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai sessantacinque, deve tenere in servizio un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso ed eseguire scrupolosamente gli ordini di servizio.

La ditta deve, a richiesta dell'Amministrazione, sostituire il personale non idoneo e che venisse meno ai doveri di servizio ed al comportamento richiesto.

Il Personale deve essere dotato di divisa decorosa di stoffa scura e di impermeabile in caso di pioggia.

## **ARTICOLO 13**

Tutta l'attrezzatura della ditta deve essere sempre in piena efficienza dal lato funzionale e tecnico nonché in ottimo e decoroso stato di conversazione.

Particolarmente si devono rinnovare le dorature, le verniciature, le decorazioni dei veicoli, inoltre anche i drappi ed il vestiario del personale non appena saranno deteriorati e scoloriti.

Qualora l'impresa non esegua le riparazioni e le sostituzioni di cui sopra, sarà facoltà dell'Amministrazione, previo diffida, di provvedere come crederà meglio, deducendo poi l'importo dalla cauzione secondo le norme stabilite dal successivo articolo 18 e salvo l'applicazione della penale prevista dallo stesso articolo.

Le vetture devono essere accuratamente disinfettate sia nella parte riservata alle salme e sia in quella riservata agli autisti, almeno una volta la settimana ed ogni qual volta si verifichi perdita di sostanze organiche.

I carri funebri e la relativa attrezzatura devono essere depositati in apposita rimessa di cui all'art. 24 del nuovo regolamento comunale servizi trasporti funebri.

## **ARTICOLO 14**

Entro il mese di gennaio di ogni anno, la ditta concessionaria provvederà al versamento anticipato, presso la Tesoreria del Comune, dell'importo relativo al canone risultante dal verbale di aggiudicazione della licitazione e dal relativo contratto.

La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere consegnata al Comune entro i detti termini.

In fase di prima applicazione, il canone dovrà essere versato all'atto della stipula del contratto in misura rapportata ai rimanenti giorni dell'anno.

## **ARTICOLO 15**

In virtù dell'articolo 38 del Regolamento Comunale Trasporti Funebri la ditta concessionaria installerà, nei luoghi della Città indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale preposto, un minimo di n. 35 locandine aventi caratteristiche approvate dallo stesso Ufficio Tecnico.

## **ARTICOLO 16**

La ditta concessionaria è direttamente responsabile nei confronti di terzi, nonché nei confronti del Comune, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose che a persone, causati nel disimpegno dei servizi ad essi imputabili.

L'amministrazione declina ogni responsabilità a riguardo, come pure per danni e sinistri che dovessero subire i materiali ed il personale della ditta durante i servizi stessi.

## **ARTICOLO 17**

La ditta concessionaria è tenuta ad applicare a favore del suo personale addetto al servizio, tutte le forme di assicurazione prescritte dalle disposizioni vigenti, come anche le norme di legge e sindacali a tutela del lavoratore.

## **ARTICOLO 18**

L'inosservanza delle prescrizioni degli articoli precedenti, qualunque infrazione agli ordini e norme avute, rendono passibile la ditta concessionaria da una penale da applicarsi con provvedimento del Sindaco e che va da £. 100.000 a 500.000, secondo la gravità della mancanza accertata.

Tale provvedimento è adottato, previa comunicazione alla ditta dei rilievi, con invito a produrre le contro deduzioni entro cinque giorni dalla data di notifica.

Occorrendo, l'Amministrazione può rivalersi sulla cauzione senza ricorrere ad atto o intervento giudiziario, ma con notifica amministrativa dell'addebito e con termine di giorni dieci per il pagamento.

## **ARTICOLO 19**

Qualora le mancanze si ripetessero con una frequenza tale da compromettere seriamente il buon andamento del servizio e la ditta concessionaria non reintegrasse prontamente la cauzione che fosse diminuita in seguito a prelievi fatti dal Comune, in applicazione degli articoli 13 e 18, è in facoltà di rescindere il contratto. E dalla rescissione stessa il Comune dà avviso alla ditta con lettera da notificare in via amministrativa e senza azione giudiziaria.

In conseguenza di tale provvedimento è incamerata la cauzione, salvo sempre l'azione per i danni che dall'anticipata rescissione potessero derivare al Comune.

Nel caso di rescissione anticipata, impregiudicato il diritto di rilievo di cui al primo comma dell'articolo seguente, il Comune ha il diritto di requisire temporaneamente in tutto o in parte i mezzi di trasporto ed i relativi materiali e di avvalersene per la continuazione del servizio direttamente o per mezzo di persone o ditta, fino alla scadenza del contratto o quantomeno, sino al nuovo affidamento del servizio.

Il corrispettivo dovuto per requisizione, in difetto di accordo tra le parti è stabilito da due periti nominati dalle stesse, con facoltà a questi due di nominare un terzo perito nel caso di mancato accordo.

Nel caso poi i due periti non si accordassero sulla scelta del terzo perito, la nomina di questo verrà effettuata dal presidente del Tribunale di Napoli.

## **ARTICOLO 20**

Alla scadenza del contratto il Comune è facultato a rilevare i mezzi impiegati e descritti al precedente art. 9, qualora intenda esercitare in proprio il servizio trasporti funebri.

In caso di disaccordo sulla misura del corrispettivo da riconoscere alla ditta, si ricorre alla procedura stabilita dall'articolo precedente.

## **ARTICOLO 21**

E' vietata, salvo benessere scritto dell'Amministrazione comunale, la cessione totale o parziale dell'impresa sotto pena della rescissione del contratto nei modi descritti dal precedente articolo 19, con l'incameramento della cauzione.

Il titolare della ditta ed il legale rappresentante, se trattasi di società, sono tenuti a dirigerla personalmente, coadiuvanti, se occorre, da personale che abbia il godimento dell'amministrazione comunale e che sia riconosciuto idoneo.

## **ARTICOLO 22**

Oltre alle disposizioni del presente capitolato, l'impresa è pure soggetta, in quanto possano occorrere e siano applicabili, alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, alle norme del nuovo regolamento comunale per il servizio di trasporti funebri, al regolamento di polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nonché a tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari che potrebbero in seguito regolare la speciale materia o eventuali modifiche alle norme vigenti.

## **ARTICOLO 23**

La ditta concessionaria deve prestare, a garanzia delle obbligazioni inerenti al contratto, un deposito cauzionale pari ad 1/20 dell'importo totale del canone dovuto per il novennio, da versare nei termini e con le modalità previste per gli appalti delle opere degli enti pubblici.

## **ARTICOLO 24**

Le spese del contratto ed ogni altro accessorio dipendente, sono a carico della ditta concessionaria.

## **ARTICOLO 25**

Ai fini fiscali il valore del contratto sarà determinato dal prodotto dell'importo del canone annuo risultante dall'aggiudicazione per gli anni di durata dell'appalto.

## **ARTICOLO 26**

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, valgono le norme del nuovo regolamento comunale dei trasporti funebri e delle leggi vigenti in materia.

# REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI NEL TERRITORIO COMUNALE

## ARTICOLO 1

Il servizio dei trasporti funebri, nel Comune, e la traslazione di salme anche fuori del territorio comunale devono essere effettuati in forma tale da garantire il decoro del servizio e la piena e tempestiva osservanza delle modalità tassativamente prescritte dal Regolamento Generale di Polizia Mortuaria, di cui al D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e da tutte le altre disposizioni dirette ad assicurare igiene e la pubblica e privata viabilità, nonché di misure adottate dalle competenti autorità per esigenze occasionali.

L'unità Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme; inoltre propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

## ARTICOLO 2

Il servizio dei trasporti funebri è effettuato direttamente dal Comune o da un suo appaltatore, con diritto di privativa, ai sensi dell'art. 1 n. 8, del Regio Decreto 15.10.1925 n. 2578.

## ARTICOLO 3

Il servizio a pubblico imprenditore viene effettuato mediante la stipulazione di regolare contratto convenuto in conformità alle tassative prescrizioni emanate per gli enti locali.

L'appalto del servizio sarà attribuito previo esame economico delle offerte applicando il Regio Decreto 23.5.1924 n. 827 lettera b e successive modifiche ed integrazioni.

L'esame economico verterà sul canone annuo che il concessionario offrirà al Comune per l'esclusiva del servizio.

Le clausole contrattuali formeranno oggetto di particolare capitolato da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.

## ARTICOLO 4

Il pubblico assuntore del servizio non può cedere ad altri il contratto di assunzione, senza espressa autorizzazione del Comune che, in detto caso, ha la facoltà di avocare a sé il servizio di disporre liberamente.

## ARTICOLO 5

Il concessionario del servizio non potrà vantare pretese che, per sopravvenute cause di forza maggiore o per misure adottate da competenti Autorità, sospendano o rendano più gravoso, temporaneamente, il funzionamento del servizio.

## ARTICOLO 6

L'assuntore del servizio sarà direttamente o indirettamente responsabile dei danni che per causa del funzionamento del servizio stesso siano stati arrecati a privati o ad Enti locali o statali, come pure delle sanzioni per inosservanza di disposizioni, di leggi o di regolamenti della quale si sia reso punibile direttamente o per il personale dipendente.

## ARTICOLO 7

Il trasporto dei cadaveri non può essere effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione di cui al capo II del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto sia effettuato osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

E' consentito nel territorio di pertinenza di questo Comune il libero transito delle salme provenienti da altri Comuni, senza pagamento di alcuna tassa, nei soli casi in cui non si svolgono i relativi funerali nel nostro territorio.

Qualora si dovessero svolgere, invece, tali funerali, gli interessati debbono obbligatoriamente usare i carri della ditta appaltatrice del servizio in privativa e, in ogni caso, debbono versare a favore dell'assuntore, la somma corrispondente alla classe del carro funebre richiesto, così previsto nel rispettivo tariffario.

Per le salme da trasportare in Cimiteri di altri Comuni si dovranno obbligatoriamente usare i mezzi di trasporto funebre della Ditta concessionaria del servizio in privativa e per l'intero territorio comunale, indipendentemente dal fatto che si svolgano o meno i funerali oppure il corteo funebre.

L'Ufficiale di Stato Civile, il Sindaco, gli organi di Polizia hanno l'obbligo di garantire l'esecuzione delle norme sopra riportate.

## ARTICOLO 8

Il servizio, gestito dal Comune o da un suo appaltatore in privativa, è comprensivo di:

- Fornitura del carro funebre, secondo la categoria prescelta, per il trasporto della salma dalla sede del defunto al cimitero locale;
- Fornitura di personale necroforo e autista;
- Eventuale fornitura di auto portafiori.

La spesa è a totale carico del richiedente il servizio ed il relativo importo dovrà essere versato al momento della richiesta. Non sono ammessi sconti sulle tariffe.

Nella tariffa non sono compresi i costi delle casse.

In caso di trasporto di salme verso altri Comuni, alla tariffa va aggiunto il costo delle prestazioni extra occorrenti, la cui determinazione è lasciata a libera contrattazione tra le parti.

## ARTICOLO 9

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio sia da parte del Comune sia da parte dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal Coordinatore Sanitario della U.S.L. competente, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità di cui al precedente comma, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Le caratteristiche dei carri funebri, a seconda delle categorie di appartenenza, sono le seguenti:

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| A) Autofurgone basso semplice       | CLASSE 2 <sup>^</sup> |
| B) Autofunebre basso di lusso       | CLASSE 1 <sup>^</sup> |
| C) N. 2 autoportafiori disponibili. |                       |



## **ARTICOLO 10**

La ditta garantisce la prestazione di un servizio base per quei cittadini che ne facciano richiesta. Il servizio prevede il trasporto da effettuarsi con il carro funebre di classe 2<sup>a</sup> e la fornitura di una bara tipo base regolamentare.

## **ARTICOLO 11**

Nell'ambito del territorio comunale sono eseguiti gratuitamente, a cura della Ditta appaltatrice, i seguenti trasporti funebri:

- Per i deceduti poveri che non hanno reddito alcuno e senza familiari a carico che possano disporre economicamente, previo accertamento dei competenti Uffici Comunali e dichiarazione del Sindaco da pubblicarsi all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni;
- Per i deceduti nelle locali carceri o camere di sicurezza dell'autorità di Polizia locale;
- Per le salme il cui trasporto è comunque richiesto e disposto dall'Autorità Giudiziaria;
- Sono, infine, gratuiti i trasporti per le onoranze funebri che il Comune intende fare ai familiari di guerra ed ai militari di leva;
- Per i feti e neonati morti.

I suddetti trasporti funebri saranno seguiti da parte del concessionario con il carro funebre di 2<sup>a</sup> classe di cui all'articolo 9.

Il concessionario fornirà, senza alcun onere, annualmente n. 5 bare di tipo base regolamentare, con prestazione di necrofori, per la rimozione delle salme di cui al presente articolo.

## **ARTICOLO 12**

E' vietato servirsi di carri funebri diversi da quelli appartenenti alla ditta appaltatrice del servizio, salvo quanto previsto al successivo art. 13.

Le corone di fiori devono essere trasportate con le apposite auto portafiori.

L'utilizzazione di un carro non rientrante nelle categorie indicate nell'articolo precedente (quale il tradizionale tiro a cavalli), come pure l'uso di carrozze portafiori trainate da cavalli, sono consentiti, qualora il gestore ne abbia la disponibilità, soltanto in circostanze eccezionali e che non rappresentino palese intralcio e/o pericolo per la pubblica via e comunque previo apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

## **ARTICOLO 13**

E' consentito derogare alla disposizione di cui all'articolo precedente solo nei seguenti casi:

- 1) Per il trasporto di soci di confraternite, congregazioni ed altre associazioni riconosciute come enti morali, proprietarie dirette di carri funebri con idoneità di cui all'art. 10 del presente regolamento;
- 2) Per il trasporto di salme di militari, eseguito dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri.

## **ARTICOLO 14**

In tema di orario per il trasporto, la cui disciplina è affidata al Sindaco, si raccomandano le seguenti fasce orarie:

- a) Periodo ora solare: ore 09,00/12,00 e 15,00/16,00
- b) Periodo ora legale: ore 09,30/12,30 e 15,30/16,30.

La prenotazione per l'ora dei funerali è fatta secondo l'ordine di prenotazione, all'ufficio della Ditta appaltatrice.

## **ARTICOLO 15**

Sull'automezzo non si potrà stendere altro drappo all'infuori della Bandiera Nazionale della Repubblica Italiana.

Sull'automezzo, durante i trasporti, si potranno collocare insegne cavalleresche e di benemerenze civili, militari e religiose, sia nazionali che estere ufficialmente riconosciute dallo Stato.

E' invece vietato collocarvi simboli che attestino la fede di partiti politici e di sette.

Sull'automezzo non si potranno spargere fiori né pendere corone.

## **ARTICOLO 16**

Il trasporto di un cadavere fuori Comune è autorizzato dal Sindaco, così come stabilito dal D.P.R. 10.9.1990, tale autorizzazione verrà rilasciata direttamente alla ditta concessionaria che ne effettuerà il trasporto, allegando all'istanza, oltre alla documentazione di rito prevista dallo stesso regolamento, anche copia dell'idoneità sanitaria del carro funebre con cui si effettuerà il trasporto unitamente alla copia dell'autorizzazione prevista dall'art. 115 del T.U.L.P.S. , di cui dovrà essere in possesso la stessa ditta concessionaria, per lo svolgimento delle pratiche amministrative.

## **ARTICOLO 17**

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al comma che precede deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero, o fuori del Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

A tal fine gli interessati devono presentare apposita domanda al Sindaco allegando il certificato di morte, e al Coordinatore Sanitario, che restano allegati all'atto di autorizzazione.

Della concessione si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, del decreto di autorizzazione deve essere data comunicazione anche ai Sindaci di tali Comuni.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente terzo comma.

## **ARTICOLO 18**

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al Cimitero.

Il personale accerta la regolarità dei documenti e che il feretro abbia le caratteristiche fissate per la sepoltura cui è destinato.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 30 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, seguendo le prescrizioni dell'art. 18 dello stesso decreto n. 285 e quelle di cui ai successivi commi 5, 6 e 7.

Ove tali prescrizioni non siano osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo 2 (due) anni dal decesso e con l'osservanza delle cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

Per il trasporto dei cadaveri di cui al precedente 3° comma, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U..

Negli altri mesi dell'anno, non contemplati al precedente comma, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni dei due commi che precedono non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 15, 18, 20 e 21 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,666, saldata e recante nome cognome del defunto e, se conosciuto, indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

## **ARTICOLO 19**

Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, la cassa deve avere le caratteristiche di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Per il trasporto da un Comune ad altro Comune che disti non più di 100 km, salvo il caso di trasporto di morti di malattie infettive-diffusive, di cui al precedente articolo 16, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al Cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si applicano le prescrizioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 30 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

## **ARTICOLO 20**

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione.

Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima e da rilasciarsi, per le salme da estradare dal Paese, dal Prefetto.

Per le salme da introdurre nel Paese, il passaporto mortuario è rilasciato dalla competente Autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

## **ARTICOLO 21**

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.6.1938, n. 1055.

## **ARTICOLO 22**

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, di cui al precedente articolo 18, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare Italiana apposita domanda corredata:

- a) Da un certificato della competente Unità Sanitaria Locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
- b) Dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse descrivere e da quelli previsti dall'art. 28 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

### **ARTICOLO 23**

Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino di cui al precedente articolo 18, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:

- a) Nulla osta per l'introduzione dell'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) Certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
- c) Altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere.

### **ARTICOLO 24**

La rimessa dei carri funebri deve essere ubicata nel territorio comunale e munita di licenza per apertura ed esercizio di rimessa autoveicoli, adibiti ad esclusivo esercizio del servizio trasporti funebri, rilasciata dal Sindaco nel rispetto ed in osservanza delle norme dei Regolamenti locali.

Salvo l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di P.F. e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Coordinatore Sanitario della U.S.L. locale.

I carri funebri di passaggio, con o senza salma, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa di cui ai commi precedenti.

### **ARTICOLO 25**

Le spese di acquisto, manutenzione, riparazioni e ricovero dei carri funebri, sono a totale carico della Ditta appaltatrice.

Parimenti a carico della stessa Ditta sono le spese per la disinfezione dei carri funebri ordinata dal Sindaco e dal Coordinatore Sanitario.

### **ARTICOLO 26**

Il personale addetto al servizio dei trasporti funebri deve essere munito di apposita e decorosa divisa fornita dall'appaltatore del servizio.

### **ARTICOLO 27**

L'Ufficiale di Stato Civile rilascerà l'ordine di seppellimento e di trasporto, nel quale saranno indicati il giorno e l'ora in cui il trasporto dovrà avere luogo, esclusivamente alla Ditta appaltatrice del servizio, in avallo al precedente articolo 3, la quale avrà riscosso dagli interessati l'importo corrispondente alla categoria del carro funebre scelto.

Tale ordine di seppellimento e di trasporto deve essere consegnato dall'incaricato del trasporto dal Custode del Cimitero.

## **ARTICOLO 28**

Il trasporto funebre dovrà essere commissionato da parte degli interessati, direttamente presso la Ditta concessionaria del servizio stesso, al più presto possibile e comunque in tempo utile per poter apprestare l'automezzo ed eseguire il trasporto all'ora indicata, ed alla stessa Ditta concessionaria pagheranno il corrispettivo relativo al tipo di carro funebre scelto ed all'eventuale auto portafiori.

## **ARTICOLO 29**

L'accompagnamento del feretro e le cerimonie religiose devono concludersi mezz'ora prima della chiusura del cimitero.

Il corteo funebre, a passo, deve seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa. Da questa si procederà, sempre a passo, per un tragitto non superiore a 10 minuti e comunque fino alla prima piazza o area di sosta utile, indicata di volta in volta dagli Agenti e Ufficiali di F.P.. Da qui, sciolto il corteo, si proseguirà a velocità ordinaria, seguendo l'itinerario più breve, fino al Cimitero. Nel caso in cui non si facciano cerimonie religiose in Chiesa il corteo si svolgerà con le stesse modalità di cui al comma precedente.

I Sacerdoti di Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri culti di cui all'art. 5 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

La salma può essere fatta sostare in Chiesa solo per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia dell'esequie.

## **ARTICOLO 30**

Quando concorrano ragioni di necessità pubblica, il Sindaco può vietare che il trasporto del feretro si effettui con solennità e accompagnamento di persone, all'infuori di quelle strettamente indispensabili al rito religioso, ordinando che la salma venga trasportata immediatamente e direttamente al Cimitero.

## **ARTICOLO 31**

I cortei funebri non devono fare sosta lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro, salvo motivo di forza maggiore.

## **ARTICOLO 32**

La sorveglianza dei trasporti funebri è esercitata dal Comune a mezzo dei propri agenti, nonché dagli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica.

## **ARTICOLO 33**

Gli incaricati dei trasporti funebri nell'esecuzione del servizio dovranno osservare, sotto pena delle sanzioni di legge, le norme legislative e regolamentari vigenti e le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

## **ARTICOLO 34**

Ad ogni trasporto funebre sono addetti l'autista ed i necrofori per la levata e consegna della salma al Cimitero.

In particolare, il necroforo ha la direzione e la responsabilità del funerale e dello svolgimento del servizio.

Egli dovrà munirsi dell'apposita autorizzazione del seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile e la stessa dovrà essere consegnata al Custode del Cimitero unitamente alla salma, previa l'annotazione dell'ora in cui ha avuto luogo. I necrofori, durante lo svolgimento del servizio, devono:

- a) Accertare che il feretro corrisponda alle prescrizioni stabilite, come da regolamento, secondo la destinazione;
- b) Provvedere, a richiesta, alla deposizione della salma nel feretro e chiudere il feretro stesso previo accertamento di eventuale occorrenze e perdite di sostanze organiche. Se il feretro interno alla cassa di legno è di metallo, assiste alla saldatura e fissa, nella parte superiore dello stesso la targa metallica di identificazione;
- c) Trasportare la salma dall'abitazione o Istituto ospedaliero alla vettura e da questa alla Chiesa;
- d) Impedire che durante il corteo vengano effettuati getti di fiori o altro che possa imbrattare la pubblica via. Nel percorso dopo la cerimonia funebre l'accompagnamento può essere affidato a persone addette al trasporto, così anche quando la salma deve essere trasportata fuori Comune;
- e) Effettuare, secondo le disposizioni impartite di volta in volta, i trasporti di salme per e dai locali di osservazione, obitori, istituti di medicina legale, sale di autopsia e sale anatomiche universitarie.

Qualsiasi irregolarità ed inconveniente nel servizio deve essere immediatamente riferito alla Direzione.

### **ARTICOLO 35**

Gli automezzi funebri devono arrivare alla sede del defunto almeno dieci minuti prima dell'ora stabilita per il trasporto.

Sugli automezzi funebri non possono prendere posto che il conducente e gli addetti al servizio.

### **ARTICOLO 36**

Qualora la sede del defunto si trovi in località inaccessibile ai veicoli, coloro che hanno richiesto il servizio devono provvedere per proprio conto, rivolgendosi alla Ditta concessionaria, al trasporto della salma sino all'automezzo funebre.

### **ARTICOLO 37**

In occasione del trasporto di salme appartenenti a persone acattoliche, si dovranno togliere, dove è possibile, provvisoriamente dal carro funebre i simboli della Fede Cattolica.

### **ARTICOLO 38**

La ditta concessionaria installerà in appositi luoghi della Città, su indicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, apposite locandine a proprie spese in numero non inferiore a 35, curandone la manutenzione ed eventuale sostituzione.

Alla scadenza del contratto le locandine saranno acquisite al patrimonio comunale; la ditta sarà pertanto esentata dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 49 lettera e, Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507.

In tali locandine, ad uso esclusivo della ditta assuntrice del servizio e per la sola affissione dei manifesti necrologici, la stessa è autorizzata ad effettuare affissione diretta e, pertanto, ai sensi

dell'art. 12 del citato D.L. la relativa imposta sulla pubblicità, da versare contestualmente al canone per il servizio di trasporto, verrà calcolata per ogni metro quadro di superficie e per anno solare, secondo la tariffa in vigore di volta in volta.

#### **ARTICOLO 39**

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono punite, ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265 e successive modificazioni.

#### **ARTICOLO 40**

Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altrui Autorità, direzione o sorveglianza, nel caso di insolvibilità del condannato, sono applicabili le disposizioni dell'art. 136 del vigente C.P..

#### **ARTICOLO 41**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel regolamento comunale di igiene, nel regolamento generale di Polizia Mortuaria 10.9.1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265, e successive modificazioni.

#### **ARTICOLO 42**

Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione della sua adozione, sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.